

Legge regionale 25 ottobre 1994 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

**Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.**

**Art. 15**

*Accordi di programma. Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.6.3.)*

**1.** Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1994.

**2.** Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l'anno 1994.

**3.** È revocata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, quota parte dell'incremento di spesa autorizzato con l'articolo 74, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 5.000 milioni.

**4.** È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 74, comma 6, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 1.000 milioni.